



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ONORARIA
E CIVICA BENEMERENZA**

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E CRITERI PER IL CONFERIMENTO**
- ART. 2 - CITTADINANZA ONORARIA**
- ART. 3 - CIVICA BENEMERENZA**
- ART. 4 - INIZIATIVA**
- ART. 5 - ISTRUTTORIA**
- ART. 6 - CONFERIMENTO**
- ART. 7 - PARTECIPAZIONE**
- ART. 8 - ALBO DEI CITTADINI ONORARI E DEI CIVICI BENEMERITI**
- ART. 9 - REVOCA DELL'ONORIFICENZA**
- ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

Art. 1 OGGETTO E CRITERI PER IL CONFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento della “*Cittadinanza onoraria*” e delle “*Civiche Benemerenze*” a persone fisiche, Enti, Associazioni o Istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi di attività pubbliche o private.

Art. 2 CITTADINANZA ONORARIA

La “*Cittadinanza onoraria*” costituisce un riconoscimento onorifico per quei soggetti che, pur non iscritti nell'anagrafe del Comune di Terni o non aventi sede legale nel Comune di Terni, si siano distinti particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, ovvero in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico ovvero in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni o esemplare attaccamento in favore della Città e degli abitanti di Terni o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera.

Art. 3 CIVICA BENEMERENZA

1. La *civica benemerenza* costituisce un riconoscimento onorifico che premia l'attività di cittadini o enti, Associazioni o istituzioni che, con opere o azioni concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio ed abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Terni, promuovendone ed esaltandone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

2. La *civica benemerenzza* può essere concessa anche alla memoria.

Art. 4 INIZIATIVA

1. La proposta di attribuzione della *Cittadinanza Onoraria* o della *Civica Benemerenzza* può essere avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali assegnati.
2. La proposta può essere avanzata anche da soggetti esterni, con le modalità previste dal Regolamento sugli Istituti di Partecipazione.
3. La proposta, indirizzata al Consiglio Comunale per tramite del Presidente del Consiglio, deve essere formulata in forma scritta, completa di tutti i riferimenti biografici o storici, le motivazioni ed ogni altro elemento utile alla valutazione della stessa.

Art. 5 ISTRUTTORIA

1. La proposta di conferimento del riconoscimento viene esaminata dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari, che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente regolamento ed esprime un parere motivato non vincolante da inoltrare al Consiglio Comunale al quale compete l'approvazione definitiva.
2. La *Cittadinanza onoraria* o la *Civica Benemerenzza* sono concesse dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 6 CONFERIMENTO

1. La cerimonia di consegna della "*Cittadinanza onoraria*" o della *Civica Benemerenzza* si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del consiglio Comunale alla presenza del/degli interessato/i (o di un parente o di un delegato), ed avviene con la consegna di una pergamena recante l'atto di conferimento, la motivazione e le firme del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.
2. La "*Cittadinanza onoraria*" è un titolo meramente onorifico e non comporta acquisto di particolari *status*.

Art. 7 PARTECIPAZIONE

1. I "*Cittadini onorari*" e "*benemeriti*" potranno essere invitati a partecipare alle cerimonie pubbliche ed alle manifestazioni organizzate dal Comune.

Art. 8 ALBO DEI CITTADINI ONORARI E DEI CIVICI BENEMERITI

1. Per entrambe le onorificenze è istituito, a cura del Gabinetto del Sindaco, l'albo dei "*Cittadini onorari e dei Civici Benemeriti*" del Comune di Terni.
2. Il Gabinetto del Sindaco, previa ricognizione degli atti, iscrive di diritto all'Albo coloro che hanno già ottenuto i riconoscimenti in oggetto.

Art. 9 REVOCA DELL'ONOREFICENZA

1. Il riconoscimento del titolo onorifico può essere revocato se l'insignito se ne rende indegno.
2. La revoca del riconoscimento onorifico può essere disposta solo se ancora in vita il personaggio insignito.
3. L'iniziativa del procedimento di revoca avviene con le modalità e da parte degli stessi soggetti previsti dall'art. 4.
4. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente art. 5.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).